



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2014 (10.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0140 (CNS)**

---

**10038/1/14  
REV 1**

**SOC 381  
EGC 26  
JAI 343  
MI 440  
FREMP 98**

## **RELAZIONE**

---

della: presidenza  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio "EPSCO"  
n. doc. prec.: 9501/14 SOC 334 EGC 19 JAI 282 MI 408 FREMP 79  
n. prop. Comm.: 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale  
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

---

### **I. INTRODUZIONE**

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente<sup>1</sup> nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

---

<sup>1</sup> In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni aveva allora accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno mantenuto riserve generali, mettendo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione, nel frattempo, ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009<sup>1</sup>. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto richiesta l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

## **II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA GRECA**

Il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza greca<sup>2</sup> concentrandosi soprattutto sul concetto di discriminazione, sul campo di applicazione e sull'azione positiva, sulla base di proposte redazionali preparate dalla presidenza.<sup>3</sup> Le proposte redazionali sono state sostenute dalla Commissione e accolte con ampio favore dalle delegazioni, quale passo nella giusta direzione.

### **a) Concetto di discriminazione (articolo 2 e considerando 12, 12 bis, 14, 14 bis e 17)**

Nelle sue proposte redazionali la presidenza ha riesaminato la disposizione che descrive il concetto di discriminazione diretta o molestie per associazione sopprimendo all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) e nel considerando 12bis il riferimento ad una avvertita associazione. La Commissione ha indicato che la questione è comunque contemplata dal considerando 12 in cui è spiegato che la discriminazione include la discriminazione o le molestie basate su *presunzioni* circa la religione o le convinzioni personali. Alcune delegazioni preferirebbero tuttavia che il testo mantenesse il riferimento alla avvertita associazione.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. A6-0149/2009. Relatrice è stata nominata Kathalijne Maria Buitenweg (Gruppo verde / Alleanza libera europea) seguita da Raúl Romeva I Rueda (Gruppo verde / Alleanza libera europea)).

<sup>2</sup> Riunioni dell'11 aprile e del 6 maggio.

<sup>3</sup> Docc. 8504/14 e 9211/14.

La presidenza ha inoltre riesaminato la disposizione che precisa le differenze di trattamento accettabili per motivi di età, compresi i prezzi preferenziali, nel senso che tali differenze dovrebbero essere volte a promuovere l'integrazione economica, culturale o sociale di specifici gruppi di età (articolo 2, paragrafo 6, lettera a)). Alcune delegazioni preferiscono una formulazione che permetta l'applicazione di prezzi preferenziali anche per motivi commerciali.

Nelle proposte redazionali preparate dalla presidenza le disposizioni specifiche riguardanti un'azione positiva a favore dei disabili sono state spostate dall'articolo 5 all'articolo 2, paragrafo 6 bis).

La presidenza ha inoltre formulato il testo in modo che la direttiva non pregiudichi le misure previste dalla normativa nazionale le quali, in una società democratica, sono necessarie per tutelare i diritti e le libertà altrui (articolo 2, paragrafo 8 e considerando 17). Alcune delegazioni temono che tale disposizione possa attenuare la protezione prevista dalla direttiva.

**b) Campo di applicazione (articolo 3 e considerando 17 bis e 17 septies)**

Nelle proposte redazionali la presidenza ha cercato di chiarire la formulazione delle esenzioni in materia di protezione sociale (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)) e istruzione (articolo 3, paragrafo 2, lettera d)) per quanto riguarda le decisioni relative alle condizioni di ammissibilità che rientrano nella competenza nazionale. Alcune delegazioni hanno inoltre chiesto di escludere dal campo di applicazione le decisioni sui requisiti per la frequentazione dell'insegnamento speciale e sulla disponibilità di finanziamenti speciali per i bambini che frequentano i sistemi di istruzione ordinari.

**c) Altre questioni**

Le proposte redazionali della presidenza prevedono inoltre che si possa stabilire una discriminazione indiretta *tra l'altro* sulla base dell'evidenza statistica "e/o scientifica" (considerando 14). La presidenza ha inoltre soppresso il testo in cui si precisa che l'onere della prova incombe alla parte attrice che consideri discriminatorie le condizioni favorevoli offerte a specifici gruppi di età (considerando 14bis). Tali questioni ed altri punti possono richiedere ulteriori discussioni.

**III. QUESTIONI IN SOSPESO**

Occorre inoltre discutere ancora una serie di altre questioni in sospeso, tra cui le seguenti:

- la portata generale, dal momento che talune delegazioni sono contrarie all'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nell'ambito di applicazione;
- le misure preventive (generalmente "l'accessibilità") che mirano ad assicurare parità di trattamento per le persone con disabilità;
- il calendario di attuazione;
- gli ulteriori aspetti riguardanti la suddivisione delle competenze e la sussidiarietà; nonché
- la certezza del diritto nell'intera direttiva.

\* \* \*

Ulteriori informazioni sulle posizioni delle delegazioni sono riportate nei documenti 8607/14, 9501/14 e 9877/14.

#### IV. CONCLUSIONE

Sotto la presidenza greca sono stati compiuti progressi, soprattutto mediante il chiarimento del concetto di discriminazione e del campo di applicazione. Tuttavia, sono ancora necessarie ulteriori discussioni prima di poter raggiungere la richiesta unanimità.

---